

Statuto della “SIN-ERGY CENTRO STUDI impresa sociale S.r.l. con Socio Unico”

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, una Impresa Sociale, nella forma di società a responsabilità limitata, denominata “SIN-ERGY CENTRO STUDI IMPRESA SOCIALE S.R.L.”.

Art. 2 – Sede legale

La società ha sede legale in Roma (RM) – Viale dell’Università n. 11. La società potrà, ai fini del raggiungimento dell’oggetto sociale, aprire delegazioni ed uffici sia in Italia che all’Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della società, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla società stessa.

Art. 3 – Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Art. 4 – Oggetto

La società, senza scopo di lucro ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto lo svolgimento, anche per via telematica, delle attività nei settori di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) ed h) del citato decreto, ed in particolare l’attività di promozione ed organizzazione della ricerca scientifica in stretta e primaria collaborazione con il Centro Studi della Società Italiana di Nefrologia – SIN, nell’ambito della nefrologia, dialisi, trapianto e ipertensione arteriosa, e di comunicazione e divulgazione degli argomenti e delle problematiche della predetta disciplina.

Tali obiettivi si concretizzano attraverso la realizzazione di:

- a) attività, quali ricerche, studi, indagini epidemiologiche, analisi statistiche, ideate insieme alla Società Italiana di Nefrologia – SIN che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo bio-medico in generale e nel settore delle patologie renali in particolare, nell’ambito della nefrologia, dialisi, trapianto e ipertensione arteriosa;
- b) attività che promuovano l’aggiornamento, la formazione e la specializzazione dei ricercatori, dei medici e di tutti gli addetti alla ricerca sullo sviluppo delle conoscenze relative alla nefrologia o a settori a essa inerenti;
- c) attività che favoriscano l’applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori;
- d) attività di formazione ed aggiornamento nel campo della prevenzione delle malattie renali del personale docente di istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- e) attività di divulgazione dei dati e notizie sui progressi più recenti della ricerca medica;
- f) attività volte alla promozione e alla partecipazione nelle reti nefrologiche, nazionali o internazionali.

Il tutto nel modo più ampio, senza riserve, limitazioni od eccezioni di sorta, in modo diretto e/o indiretto, per conto proprio e/o di terzi, in Italia e all’estero.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la società potrà:

- a) quale partner scientifico e operativo nonché in qualità di Centro Studi della Società Italiana di Nefrologia – SIN, promuovere, condurre, collaborare e organizzare attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca nel campo bio-medico in generale e nell’ambito della nefrologia, dialisi, trapianto e ipertensione arteriosa in particolare;
- b) organizzare attività che promuovano l’aggiornamento, la formazione e la specializzazione dei ricercatori, dei medici e di tutti gli addetti alla ricerca sullo sviluppo delle conoscenze relative alla nefrologia, dialisi, trapianto e ipertensione arteriosa o a settori ad essa inerenti, compresi, congressi, convegni, giornate di studio, seminari, corsi di formazione e qualificazione professionale, scuole di formazione e/o di aggiornamento e qualsiasi altra manifestazione e/o iniziativa utile per promuovere la diffusione, la conoscenza, lo sviluppo ed il progresso di quanto in oggetto, anche a mezzo contratti di ricerca e formazione;
- c) finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni;
- d) promuovere e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo;

- e) curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico quali riviste, periodici, libri ed altri strumenti di comunicazione, anche audiovisivi, che riguardino la stessa materia, curando eventualmente la raccolta di pubblicità e le pubbliche relazioni, anche con la stampa e i media in generale;
- f) fornire a terzi il supporto per lo svolgimento di attività scientifiche, anche di tipo segretariale ed amministrativo;
- g) organizzare o promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici ovvero contribuendo alla realizzazione di eventi organizzati da associazioni non profit e dalle associazioni di pazienti;
- h) promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- i) incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia o all'estero, ricercatori o laureati in medicina che intendano approfondire temi di interesse della società;
- j) costituire enti o società, assumere interessenze e partecipazioni in essi, aventi finalità analoghe ovvero anche indirettamente collegate a quelle della società, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati.

La società potrà svolgere, con la tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che dall'organo amministrativo saranno ritenute strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, purché tali attività vengano svolte in misura non prevalente e comunque accessorie rispetto a quelle costituenti l'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni applicabili e del D. Lgs. n. 112 del 2017.

Art. 5 – Assenza dello scopo di lucro

L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, lettera a) del D. Lgs. n. 112 del 2017. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a), del D. Lgs. n. 112 del 2017. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) La corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contatti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), g) o h) del D. Lgs. n. 112 del 2017;
- c) La remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti superiore rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112 del 2017;
- d) L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 112 del 2017;

- f) La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiore di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art.6 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 46.400,00 (quarantaseimilaquattrocento/00).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli art. 2481 s.s., c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 7 – Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dell'Organo di Controllo, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 8 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali e la decisione di emettere titoli di debito.

Art. 9 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto nel successivo art. 10, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e dai documenti sottoscritti dai Soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, predisposti in ogni caso dall'organo amministrativo, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, Amministratori, Sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i Soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con lo spirare del termine di trenta giorni, o con lo spirare del diverso termine indicato nel testo della decisione per la conclusione del procedimento di cui sopra;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 10 – Assemblea

Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie riportate nel precedente art.8, lettere d), e) ed f), g) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo

richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Sindaco Unico o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa legalmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e il Sindaco Unico, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o il Sindaco Unico non partecipano all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 11 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con modalità di audio o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione le modalità per il collegamento o la piattaforma tecnologica su cui si terrà l'adunanza a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori possono essere anche non soci. Gli Amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato una esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli organi direttivi di ente senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 Aprile 2008 n. 99. Il requisito dell'indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un Amministratore sia membro del Consiglio di Amministrazione di società di capitali eventualmente socia della società.

Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci, il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente.

Art. 13 – Durata della carica, revoca, cessazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per due anni e sono rieleggibili una sola volta.

La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, ma complessivamente non costituenti la metà di essi, gli altri provvedono a sostituirli; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e i soci dovranno deliberare senza indugio la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce anche in un luogo diverso dalla sede sociale, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Amministratori o dal Sindaco Unico. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente con messaggio di posta elettronica da spedirsi, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima dell'adunanza, a ciascun Amministratore e al Sindaco Unico.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, visionare e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

In difetto di convocazione, il Consiglio di amministrazione si considera regolarmente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti gli amministratori e Sindaco Unico, ovvero, anche se non presenti, siano informati della riunione.

Resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Di ogni adunanza viene redatto verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario; i verbali devono essere trascritti in apposito libro tenuto a norma di legge.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione e le relative decisioni devono risultare trascritte senza indugio, a cura del Presidente, nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 15 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha in particolare facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge o per statuto ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 16 – Rappresentanza e firma sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative di ogni genere e in ogni grado.

Il Consiglio può conferire la rappresentanza legale della società e la firma sociale anche ad Amministratori Delegati nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza della società spetta altresì ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 17 – Organo di controllo Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti

Ai sensi dell'art. 10 D. Lgs n. 112 del 2017 l'assemblea nomina un sindaco unico e, qualora non intenda affidargli l'attività di revisione legale dei conti, il revisore legale dei conti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile nonché quanto statuito dal comma 5 dell'articolo 10 dello stesso decreto n. 112/2017 in punto di obbligo di controllo legale dei conti.

Il sindaco unico deve essere revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro e resta in carica per tre esercizi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito. Il sindaco è rieleggibile.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del sindaco unico deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei Soci per la sua sostituzione; il sindaco così nominato resta in carica fino a scadenza del mandato triennale in corso.

Il sindaco unico svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, e 13 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Il sindaco unico attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Il sindaco unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 22

Al sindaco unico spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci, che potranno anche affidare l'incarico della revisione ad un revisore o ad una società di revisione.

Si applicano al revisore legale dei conti le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni in quanto compatibili. Il compenso del revisore legale dei conti è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti sulla società secondo le disposizioni normative applicabili in materia.

Art. 18 – Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'impresa sociale è tenuta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato ai Soci, per l'approvazione da parte dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa. Entro la stessa data deve essere presentato ai soci per l'approvazione del bilancio sociale.

Quando lo richiedano particolari esigenze il bilancio può essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori, in tal caso, sono tenuti a segnalare, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

(ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Art. 19 – Coinvolgimento dei lavoratori

Il Consiglio di Amministrazione informa costantemente i lavoratori e gli utenti delle attività della società e delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione a gli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire al Consiglio di Amministrazione il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori.

Inoltre, è prevista la partecipazione all'assemblea di un rappresentante dei lavoratori.

Qualora vengano superati due dei limiti indicati dal 1° comma 2435 bis c.c., ridotti della metà, la nomina di un componente dell'organo amministrativo e organo di controllo spetta ai lavoratori o agli utenti.

Art. 20 – Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c.

Si applicano le norme degli articoli 2484 ss. c.c.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2492 c.c., in qualsiasi caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112 del 2017, è devoluto, secondo le indicazioni dell'assemblea, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D. Lgs. n. 112 del 2017.

Art. 21 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, in via irrituale, secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.